

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	4
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (5118)	3	Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato, modificato dalla I Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4830-B)	5
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (PSI) <i>Relatore</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> , (PSI) <i>Relatore</i> 5, 6, 7	7
		Cardetti Giorgio (PSI)	6
		Ciaffi Adriano (DC)	7
		Votazione nominale:	
		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,15.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cappiello e Raffaele Costa sono rispettivamente sostituiti dai deputati Renzulli e De Lorenzo.

Discussione del disegno di legge: Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 27 settembre 1990.

Sul disegno di legge riferirò io stesso in qualità di relatore.

Non ho nulla da aggiungere a quanto risulta chiaramente dalla lettura del testo del disegno di legge, sul quale si è svolta un'approfondita e puntuale discussione nella sede del Senato: si tratta di semplificare alcune procedure relative alla provvista di nuovi dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta uno dei centri vitali per il funzionamento della pubblica amministrazione. Raccomando pertanto ai membri della Commissione una rapida approvazione del provvedimento.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1990, e che la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sullo stesso.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante con-

corso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle *ex* carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.

4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui particolari servizi d'Istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi ».

2. L'indennità di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e secondo le modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello B.

3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato di una unità. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unità e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attività di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale; sospenderò poi brevemente la seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale di Stato e disposizioni sull'ordinamento ammini-

strativo della Ragioneria generale di Stato » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5118):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amato, Balestracci, Barbieri, Bertoli, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Carlo Alberto Ciocci, De Lorenzo, Ferrara, Franchi, Frasson, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Pacetti, Renzulli, Riggio, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli e Zampieri.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 17,45.

Discussione del disegno di legge: Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato, modificato dalla I Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (4830-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 16 maggio 1990, modificato dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 26 luglio 1990, e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 settembre 1990.

Comunico che, in data 4 dicembre 1990, la V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, a condizione che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1990.

In qualità di relatore riferisco sulle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

Il testo all'esame differisce da quello approvato dalla nostra Commissione per il fatto che la I Commissione del Senato ha soppresso il comma 2 dell'articolo 1. Tale disposizione prevedeva una norma derogatoria per ciò che attiene ai concorsi indetti o espletati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento, consentendo di attingere alle graduatorie ancora aperte.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1, con l'allegata tabella A, nel seguente testo:

ART. 1.

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La Tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Dieci dei nuovi posti di avvocato e di procuratore dello Stato di cui al comma 1 possono essere attribuiti a candidati che abbiano conseguito l'idoneità in graduatoria nei relativi concorsi indetti o espletati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola « sette » è sostituita dalla parola « cinque » e le anzianità previste dal comma terzo, nonché dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

5. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

**RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO**

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	299
Procuratori dello Stato	70
	370

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La Tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola « sette » è sostituita dalla parola « cinque » e le anzianità previste dal comma terzo, nonché dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

**RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO**

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	299
Procuratori dello Stato	70
	370

Gli onorevoli Cardetti e Capiello hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I nuovi posti di avvocato e procuratore dello Stato di cui al comma 1 sono riservati a concorsi da indirsi successivamente all'entrata in vigore della legge.

1-ter. Almeno la metà dei nuovi posti sono destinati a sopperire alle esigenze delle Avvocature distrettuali dello Stato operanti in distretti di Corte d'appello interessati da fenomeni di lotta alla criminalità organizzata.

1. 1.

Ritengo che le questioni poste dall'emendamento 1. 1 non possano essere esa-

minate in questa sede, in quanto non direttamente attinenti alla modifica introdotta dal Senato che ha avuto per oggetto la soppressione della norma relativa alla deroga relativa ai concorsi che consentiva all'Avvocatura dello Stato di attingere ad una determinata graduatoria di favore. Con tale soppressione la I Commissione del Senato ha inteso definire l'accesso ai posti resi disponibili dall'aumento dell'organico solo mediante regolare procedura concorsuale.

GIORGIO CARDETTI. Signor presidente, fermo restando il fatto che la valutazione circa l'ammissibilità o meno del nostro emendamento è di esclusiva competenza della presidenza, non sono molto convinto del sospetto di inammissibilità, in quanto ritengo che la riserva dei posti sia materia sulla quale il Senato è intervenuto mediante la soppressione del comma 2.

PRESIDENTE. Onorevole Cardetti, il testo proveniente dal Senato conseguente alla soppressione del comma 2 non disciplina affatto la procedura concorsuale, in quanto le disposizioni si riferiscono soltanto agli organici. Poiché su tale questione non intendo insistere, anche se tale facoltà appartiene esclusivamente al presidente, in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 1.1, il relatore si rimette alla valutazione della Commissione.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, annuncio che accolgo sin da ora le sue valutazioni in merito.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile l'emendamento Cardetti e Cappiello 1. 1, in quanto non attinente alla modifica introdotta dalla Commissione del Senato.

Pongo in votazione l'articolo 1, con l'allegata tabella A, nel testo della I Commissione del Senato.

(È approvato).

Poiché gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato, modificato dalla I Commissione permanente della Camera, e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (4830-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amato, Balestracci, Barbieri, Bertoli, Cardetti, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Carlo Alberto Ciocci, De Lorenzo, Ferrara, Franchi, Frasson, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Pacetti, Renzulli, Riggio, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli e Zampieri.

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 16 gennaio 1991.